VADEMECUM · CIRCOSCRIZIONE IV · CITTÀ DI TORINO

Vademecum per l’occupazione del suolo pubblico

Quattro casi pratici: passi carrabili, elementi di arredo, esposizione di merce fuori dal negozio, riserve di parcheggio. Per ciascuno: chi può chiedere la concessione, quale istanza scaricare, il testo del Regolamento, le condizioni, i costi, i tempi e il percorso da seguire.

Fonti: schede tecniche esplicative dell’Ufficio O.S.P. (passi carrabili, elementi di arredo, merce fuori negozio, riserve di parcheggio); Regolamento Comunale n. 395 e Allegato A; modulistica della Circoscrizione 4

INTRODUZIONE
Concetti di base e regole comuni

CASO 1
Passi carrabili

CASO 2
Occupazione con elementi di arredo

CASO 3
Esposizione merce fuori negozio

CASO 4
Riserve di parcheggio

SINTESI E FAQ
Domanda, costi, tempi e domande frequenti

Introduzione: i concetti di base

Glossario

Termine	Significato
O.S.P.	Occupazione di Suolo Pubblico. È anche il nome dell’ufficio della Circoscrizione IV che riceve le domande.
Concessione	Il provvedimento con cui il Comune autorizza a occupare una porzione di suolo pubblico.
Istanza	La domanda da presentare. Ogni tipo di occupazione ha istanze specifiche, identificate da un codice (es. 3/A, 4/B bis, 2), scaricabili dal sito della Circoscrizione.

Canone	Quanto si paga per occupare il suolo. Dipende da superficie, durata e tariffa; in alcuni casi è previsto l'esonero.
Diritti di istruttoria	Importo fisso per l'esame della pratica, variabile secondo l'istanza (10 € o 30 €).
Filo fabbricato	La linea della facciata dell'edificio verso la strada: da qui si misura la sporgenza ammessa.
ZUCS	Zona Urbana Centrale Storica, dove valgono limiti più rigidi per l'esposizione della merce.
Planimetria quotata	Disegno in pianta dell'area con le misure (quote) indicate.

I quattro casi a colpo d'occhio

	Caso 1 · Passi carrabili	Caso 2 · Elementi di arredo	Caso 3 · Merce fuori negozio	Caso 4 · Riserve di parcheggio
Chi può chiedere	Proprietario e occupante dell'opera	Esercenti di attività commerciali, artigianali o simili; privati cittadini	Esercenti di attività commerciali	Titolari di officine di riparazione e autoscuole (queste ultime per max 2 autoveicoli)
Istanze	Rilascio · Voltura · Cessazione (MOOn) · 1/B · 1/D · 1/E · 1/F · Revisione canone	3/A · 3/B · 3/C	4/A · 4/B · 4/B bis · 4/C	2
Allegato A	Punto 1	Punto 15	Punto 16	Punto 7
Canone	Dovuto	Esente	Dovuto (minimo 35 €)	Dovuto
Tempi	45, 15 o 1 giorno	25 o 15 giorni	15 o 35 giorni	15 giorni

> **REGOLA D'ORO**
> Per arredi e merce esposta, il passaggio dei pedoni viene prima di tutto: deve restare libero uno spazio di almeno **2 metri**.

CASO 1

Passi carrabili

Ottenere, trasferire, sospendere o chiudere l'autorizzazione a collocare il segnale di divieto di sosta davanti a un passo carrabile. Disciplina: **Allegato A, punto 1** del Regolamento n. 395. Pagina della modulistica.

1.1 Chi può fare domanda

Il **proprietario** e **occupante dell'opera**, cioè dell'area o del fabbricato a cui il passo carrabile dà accesso.

1.2 Le istanze

Le istanze di rilascio, voltura e cessazione si presentano **online** su MOOn, sezione «Istanze alle Circoscrizioni». Le altre si scaricano dalla modulistica della Circoscrizione.

Rilascio

Autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta su passo carrabile

Allegato A, punto 1 — Regolamento Comunale n. 395

- Per i **nuovi passi carrabili**.
- Serve il **parere preventivo del Corpo di Polizia Municipale**.
- Se il passo richiede uno **scivolo**, va prima chiesta l'autorizzazione al Servizio Esercizio.

2 bolli + 1,81 € | 45 giorni | Online

Presenta l'istanza: **MOOn**

Voltura

Voltura dell'autorizzazione

Allegato A, punto 1 — Regolamento Comunale n. 395

- Per trasferire l'autorizzazione a un nuovo titolare, ad esempio per **cambio di proprietario**.

2 bolli + 1,81 € | 15 giorni | Online

Presenta l'istanza: **MOOn**

1/B

Comunicazione di sospensione dell’autorizzazione

Allegato A, punto 1 — Regolamento Comunale n. 395

- Per sospendere temporaneamente l’autorizzazione.

1 giorno

Scarica il modulo: **PDF** **DOC**

Cessazione

Comunicazione di cessazione dell’autorizzazione

Allegato A, punto 1 — Regolamento Comunale n. 395

- Quando il passo carrabile non viene più utilizzato e si vuole chiudere l’autorizzazione.

1 giorno · Online

Presenta la comunicazione: **MOOn**

1/D

Allegato A1 – comproprietà o delega

Allegato A, punto 1 — Regolamento Comunale n. 395

- Da allegare quando l’immobile è in **comproprietà** o quando si agisce **per delega**.

Allegato

Scarica il modulo: **PDF** **DOC**

1/E

Istanza di rilascio di duplicato dell’autorizzazione

Allegato A, punto 1 — Regolamento Comunale n. 395

- In caso di smarrimento, furto o deterioramento dell’autorizzazione.

2 bolli + 1,81 € · 15 giorni

Scarica il modulo: **PDF** **DOC**

1/F

Comunicazione per cambio amministratore di condominio

Allegato A, punto 1 — Regolamento Comunale n. 395

- Quando il passo carrabile è condominiale e cambia l'amministratore.

1 giorno

Scarica il modulo: PDF DOC

Revisione

Istanza di revisione del canone COSAP permanente

Allegato A, punto 1, comma 4 e **art. 10, comma 3** — Regolamento Comunale n. 395

- Per chiedere la **revisione del canone permanente** dovuto per il passo carrabile.
- Si presenta come **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Dichiarazione sostitutiva

Scarica il modulo: PDF

1.3 Il testo del Regolamento

ALLEGATO A · 1 – PASSI CARRABILI

1. Per passo carrabile, di cui all'articolo 10 del Regolamento, si intende quel manufatto costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Nella zona antistante i passi carrabili, denominati in genere, come definiti al punto precedente, vige il divieto di sosta. Nel caso di passi carrabili a raso, ossia non contraddistinti da alcun manufatto, il divieto di sosta ed il posizionamento del relativo segnale sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico da parte del soggetto passivo del canone.
3. Il passo carrabile deve consentire l'accesso ad un'area (o fabbricato) laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli; i passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale di divieto di sosta, recante il numero di concessione. L'autorizzazione è rilasciata normalmente dalla competente Circoscrizione. I termini del procedimento sono stabiliti in 45 giorni.
4. I titolari di autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta sono soggetti al pagamento del canone di occupazione del suolo.

REGOLAMENTO · ART. 10, COMMA 3 – DETERMINAZIONE DEL CANONE PER I PASSI CARRAI

3. Per le occupazioni con passi carrai la superficie si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

1.4 Il Codice della Strada

Testo vigente del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e del suo Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

CODICE DELLA STRADA · ART. 22 – ACCESSI E DIRAMAZIONI (testo in vigore dal 15/01/2021)

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.

9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. È comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.

11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

CODICE DELLA STRADA · ART. 3, COMMA 1, N. 37 – DEFINIZIONE

37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

CODICE DELLA STRADA · ART. 158, COMMA 2, LETTERA A) – DIVIETO DI SOSTA

2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata: a) allo sbocco dei passi carrabili; […]

1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni: a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima; b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli; c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale. d) (lettera soppressa dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610).
3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93.
4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

5. È consentita l’apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l’apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall’intersezione.

6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento di cui all’articolo 22, comma 2, del codice.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE · ART. 120, COMMA 1, LETTERA E) – SEGNALE PASSO CARRABILE

e) il segnale PASSO CARRABILE (fig. II.78). Indica la zona per l’accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige, in permanenza, il divieto di sosta, ai sensi dell’articolo 158 del codice. Il segnale ha dimensioni normali di 45 x 25 cm e dimensioni maggiorate di 60 x 40 cm. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l’ente proprietario della strada che rilascia l’autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l’anno del rilascio. La mancata indicazione dell’ente e degli estremi dell’autorizzazione comporta l’inefficacia del divieto.

Testi su Normattiva: CdS art. 22 · art. 3 · art. 158 · Reg. art. 46 · Reg. art. 120. Le note di aggiornamento delle sanzioni sono omesse.

1.5 Documentazione e altre autorizzazioni

Documentazione e altre autorizzazioni sono quelle indicate **nelle singole istanze**. Per realizzare un nuovo passo carrabile **con scivolo** va chiesta prima l’autorizzazione al Servizio Esercizio.

1.6 Prescrizioni e divieti

1. I passi carrabili devono essere individuati con l’apposito **segnale di divieto di sosta**, recante il **numero di autorizzazione**.
2. Davanti al passo carrabile vige il **divieto di sosta**. Per i passi **a raso**, senza manufatto, il divieto e il segnale richiedono l’autorizzazione all’occupazione del suolo.
3. I nuovi passi carrabili richiedono il **parere preventivo del Corpo di Polizia Municipale**.
4. Il passo deve distare **almeno 12 metri dalle intersezioni** ed essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata (Reg. CdS, art. 46).
5. Il segnale deve riportare in alto l’**ente** che rilascia l’autorizzazione e in basso **numero e anno** del rilascio: senza queste indicazioni il divieto di sosta non è efficace (Reg. CdS, art. 120).

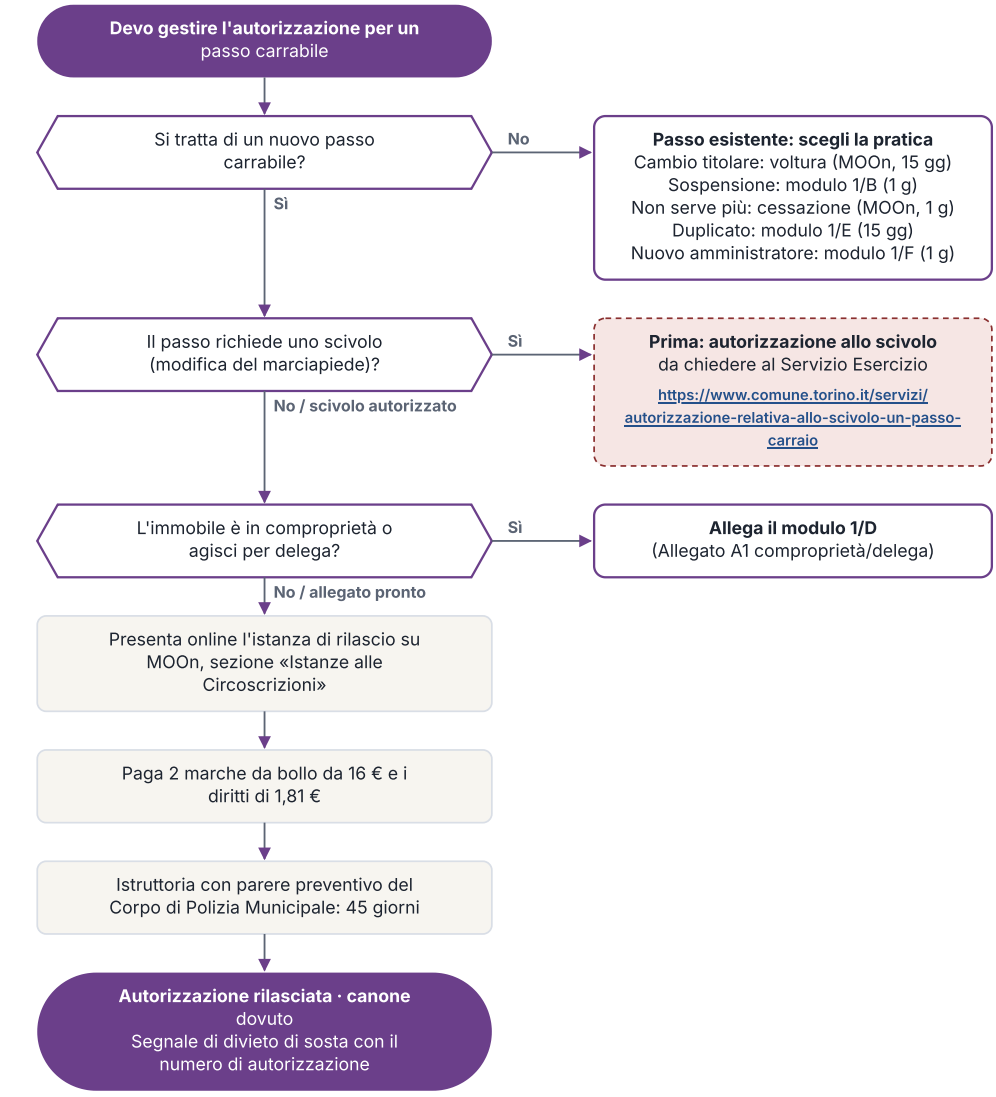
1.7 Costi

Voce	Importo / regola
Canone	**Dovuto**, commisurato a superficie occupata, durata e tariffa. La tariffa dipende dalla classificazione della strada. La superficie è la larghezza del passo per 1 metro di profondità convenzionale; il canone si può estinguere versando in una volta 20 annualità (art. 10, c. 3).
Esclusioni dal canone	Occupazioni di Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e loro Consorzi ed Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato. L'esclusione non vale per le occupazioni con rilevanza economica o commerciale.
Marche da bollo	2 da 16,00 € per le istanze di rilascio e di voltura (MOOn) e per il modulo 1/E, salvo i soggetti esentati dal D.P.R. 26/10/1972 n. 642
Diritti di esame, segreteria e permesso	1,81 €

1.8 Tempi del procedimento

45 giorni per il rilascio · **15 giorni** per la voltura e il duplicato (1/E) · **1 giorno** per sospensione (1/B), cessazione e cambio amministratore (1/F).

1.9 Il percorso in un diagramma



CASO 2

Occupazione con elementi di arredo

Collocare sul suolo pubblico elementi di arredo (vasi ornamentali, fioriere, portamenù) davanti a un'attività o lungo la via in cui si abita. Disciplina: **Allegato A, punto 15** del Regolamento n. 395. Pagina della modulistica.

2.1 Chi può fare domanda

Esercenti
Chi esercita un'attività commerciale, artigianale o simile in locali che si affacciano sulla pubblica via.

Privati cittadini
Chi intende migliorare la situazione ambientale della via in cui risiede.

2.2 Le istanze

3/A

Elementi di arredo per esercizi commerciali

Allegato A, punto 15, comma 1 — Regolamento Comunale n. 395

- Non deve essere ostacolata la circolazione pedonale: va lasciato uno spazio minimo di **2 m**.
- Serve il **parere preventivo del Settore Arredo Urbano**.
- In aree soggette a vincoli serve anche il **parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici**.

Istruttoria 30 € | 25 giorni | Foto + planimetria

Scarica l'istanza: PDF DOC

3/B

Elementi di arredo per privati cittadini

Allegato A, punto 15, comma 2 — Regolamento Comunale n. 395

- Istanza **riservata ai privati cittadini** (anche condomìni).
- Valgono le stesse condizioni della 3/A: 2 m per i pedoni, parere dell'Arredo Urbano, parere della Soprintendenza nelle aree vincolate.

Istruttoria 30 € | 25 giorni | Foto + planimetria

Scarica l'istanza: PDF DOC

3/C

Massimo 2 fioriere

Allegato A, punto 15, comma 5 — Regolamento Comunale n. 395

- Solo **2 fioriere**, a lato dell'ingresso di attività commerciali.
- Occupazione totale non superiore a **0,70 m²** complessivi.
- Spazio minimo di **2 m** per la circolazione pedonale.
- Non servono i pareri dell'Arredo Urbano e della Soprintendenza.

Istruttoria 10 € | 15 giorni

Scarica l'istanza: PDF | DOC

2.3 Il testo del Regolamento

ALLEGATO A · 15 – OCCUPAZIONE CON ELEMENTI DI ARREDO

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere, portamenù), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri due e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La domanda dovrà essere presentata almeno venticinque giorni prima dell'occupazione.

4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. Si ritiene acquisito il parere degli uffici trascorsi dieci giorni dal ricevimento della richiesta di parere.
5. La sola collocazione di due fioriere ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale non è subordinata ai pareri di cui al comma 4 purché l'occupazione non superi 0,70 metri quadrati complessivi.
6. Salvo specifica concessione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide o passatoie di qualunque specie e dimensione. È consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.
7. La collocazione degli elementi di arredo non deve interferire con altre occupazioni concesse nell'area.

2.4 Documentazione da allegare

Per le istanze **3/A** e **3/B**: fotografie degli arredi e del fronte dell'esercizio; planimetria quotata dell'area da occupare. Per la 3/C la scheda non richiede documentazione specifica.

2.5 Prescrizioni e divieti

1. I concessionari devono mantenere gli elementi d'arredo **in perfetto stato**.
2. Non è consentito coprire gli spazi pubblici destinati alla circolazione con **tappeti, guide o passatoie** di qualunque tipo e dimensione, salvo una specifica concessione prevista solo per festività ed eventi eccezionali.
3. Sulle soglie di esercizi pubblici, commerciali o simili sono invece ammessi gli **zerbini**.
4. Gli arredi **non devono interferire** con altre occupazioni già concesse nell'area.

2.6 Costi

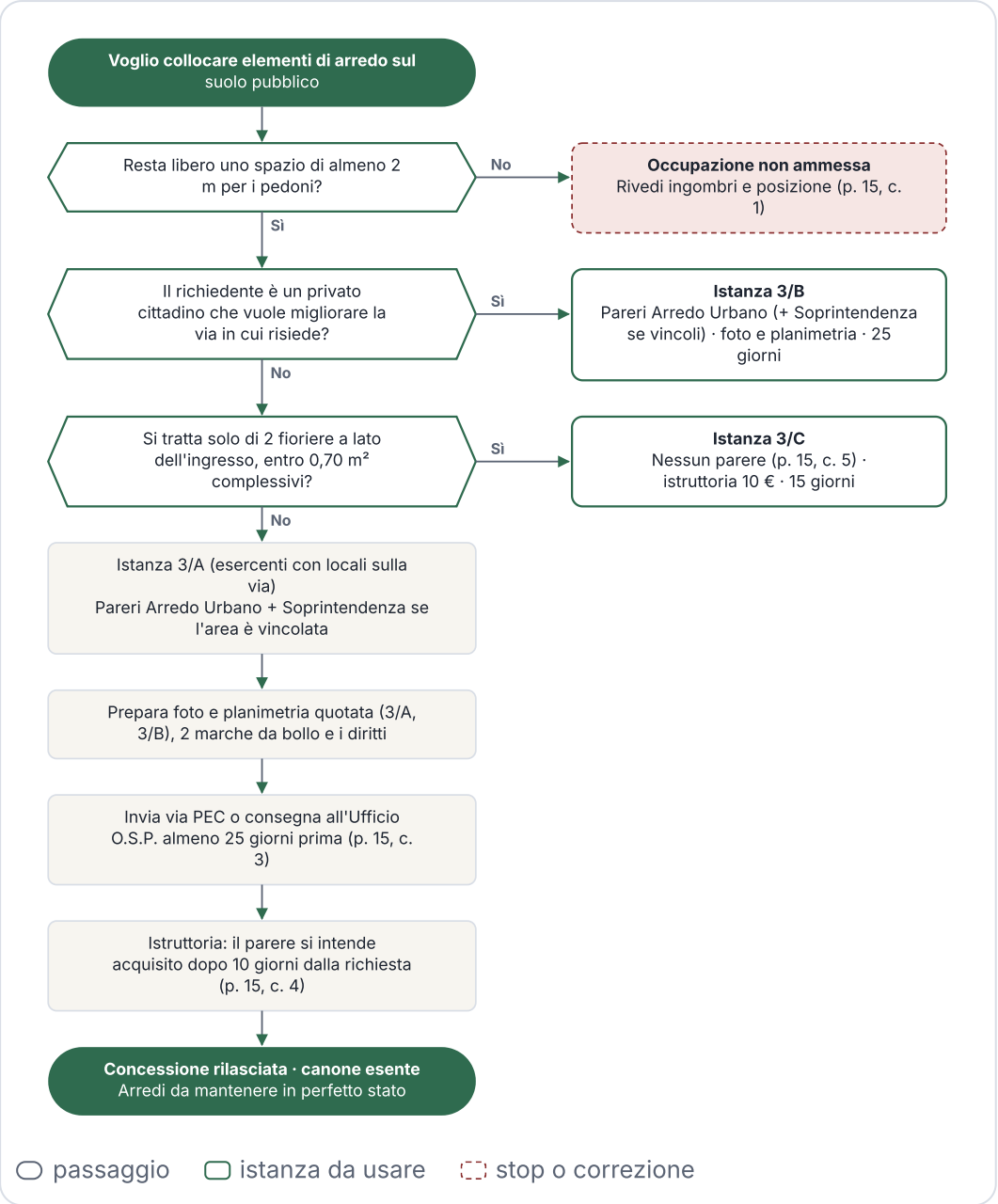
Voce	Importo / regola
Canone	**Esente** ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera l) del Regolamento n. 395. Per i vasi ornamentali e le fioriere l'esenzione vale se sono al massimo 2 e ciascuno non supera **0,50 m²**.
Marche da bollo	2 da 16,00 € (una assolta in modo virtuale)

Diritti di istruttoria	30,00 € per 3/A e 3/B · 10,00 € per 3/C
Diritti di esame, segreteria e permesso	1,81 €

2.7 Tempi del procedimento

25 giorni per 3/A e 3/B · **15 giorni** per 3/C. Il Regolamento chiede di presentare la domanda almeno 25 giorni prima dell'occupazione.

2.8 Il percorso in un diagramma



CASO 3

Esposizione merce fuori negozio

Esporre la merce all'esterno del locale, sul marciapiede o sotto i portici. Disciplina: **Allegato A, punto 16** del Regolamento n. 395. Pagina della modulistica.

3.1 Chi può fare domanda

Chi esercita un'attività commerciale in locali che si affacciano sulla pubblica via.

3.2 Le istanze

La logica è a strati: la **4/A** è la regola generale; le altre istanze coprono deroghe, zone speciali e occupazioni brevi.

4/A

Regola generale

Allegato A, punto 16, comma 1 — Regolamento Comunale n. 395

- Va riservato uno spazio minimo di **2 m** alla circolazione pedonale.
- L'occupazione non può sporgere oltre **0,70 m dal filo fabbricato** e deve restare all'interno della proiezione dell'attività.
- Non serve il parere dell'Arredo Urbano né il controllo preventivo della Polizia Municipale.

Istruttoria 10 € · 15 giorni

Scarica l'istanza: PDF DOC

4/B

Zone commerciali e strade con caratteristiche particolari

Allegato A, punto 16, comma 4 — Regolamento Comunale n. 395

- Deroga ai limiti del comma 1 nelle zone di **specifica tradizione commerciale locale** o in strade con particolari caratteristiche geometriche.
- Deve restare una zona adeguata per i pedoni e per le **persone con capacità motoria ridotta o impedita**.
- Serve il **parere preventivo del Settore Arredo Urbano**.

Istruttoria 30 € · 35 giorni

Foto + planimetria

Scarica l'istanza: PDF DOC

4/B bis

Aree porticate e pedonali della ZUCS

Allegato A, punto 16, comma 5 — Regolamento Comunale n. 395

- Occupazione sempre limitata a **70 cm** e contenuta nel fronte dell'attività.
- Dimensioni maggiori solo per l'esposizione di **fiori e libri**.
- Parere preventivo del **Settore Arredo Urbano** e, se c'è un vincolo ambientale o monumentale, della **Soprintendenza**.

Istruttoria 30 € · 35 giorni · Foto + planimetria

Scarica l'istanza: PDF DOC

4/C

Esposizione per non più di 10 giorni consecutivi

Allegato A, punto 16, comma 6 — Regolamento Comunale n. 395

- Per periodi **non superiori a 10 giorni consecutivi**, anche con dimensioni oltre i limiti del comma 1.
- Consentita se restano garantite la circolazione **veicolare e pedonale**.
- Serve il **parere preventivo del Settore Arredo Urbano**.

Istruttoria 30 € · 35 giorni · Foto + planimetria

Scarica l'istanza: PDF DOC

3.3 Il testo del Regolamento

ALLEGATO A · 16 – ESPOSIZIONE MERCI FUORI NEGOZIO

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via in aree non comprese negli ambienti porticati o nelle aree pedonali della ZUCS, può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri due, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale. In tali casi, non occorre il parere preventivo dei competenti Uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano né il controllo preventivo del Corpo di Polizia Municipale, qualora l'occupazione avvenga nel rispetto delle condizioni previste dal Codice della Strada.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

4. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di specifica tradizione commerciale locale, ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere la concessione anche in deroga ai limiti previsti dal comma 1, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate dai competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. In tali casi la domanda dovrà essere presentata trentacinque giorni prima e si ritiene acquisito il parere trascorsi venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Nelle aree porticate ed in quelle pedonali della ZUCS dovrà essere ottenuto il parere da parte dei settori delle amministrazioni competenti in materia di decoro ed arredo urbano, di concerto con la Soprintendenza qualora esista un vincolo ambientale e monumentale. In questi casi la possibilità di occupare il suolo è comunque sempre limitata ad un massimo di 70 centimetri, e sempre contenuta all'interno del fronte dell'attività commerciale. Possono essere previste occupazioni con dimensioni maggiori esclusivamente per l'esposizione di fiori e libri.
6. L'esposizione di merci per periodi non superiori a dieci giorni consecutivi aventi dimensioni eccedenti quelle previste nel comma 1 può essere concessa nel rispetto delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale.
7. L'esposizione di merci fuori negozio non deve interferire con altre occupazioni concesse nell'area.

3.4 Documentazione da allegare

Per le istanze **4/B**, **4/B bis** e **4/C**: fotografie delle strutture e del fronte dell'esercizio commerciale; planimetria quotata dell'area con gli ingombri delle strutture.

3.5 Prescrizioni e divieti

1. I **generi alimentari non confezionati** non possono essere esposti a meno di **1 metro** da terra.
2. La concessione vale **solo durante l'orario di apertura**: alla chiusura le strutture devono essere tolte dal suolo pubblico.
3. L'esposizione **non deve interferire** con altre occupazioni già concesse nell'area.

3.6 Costi

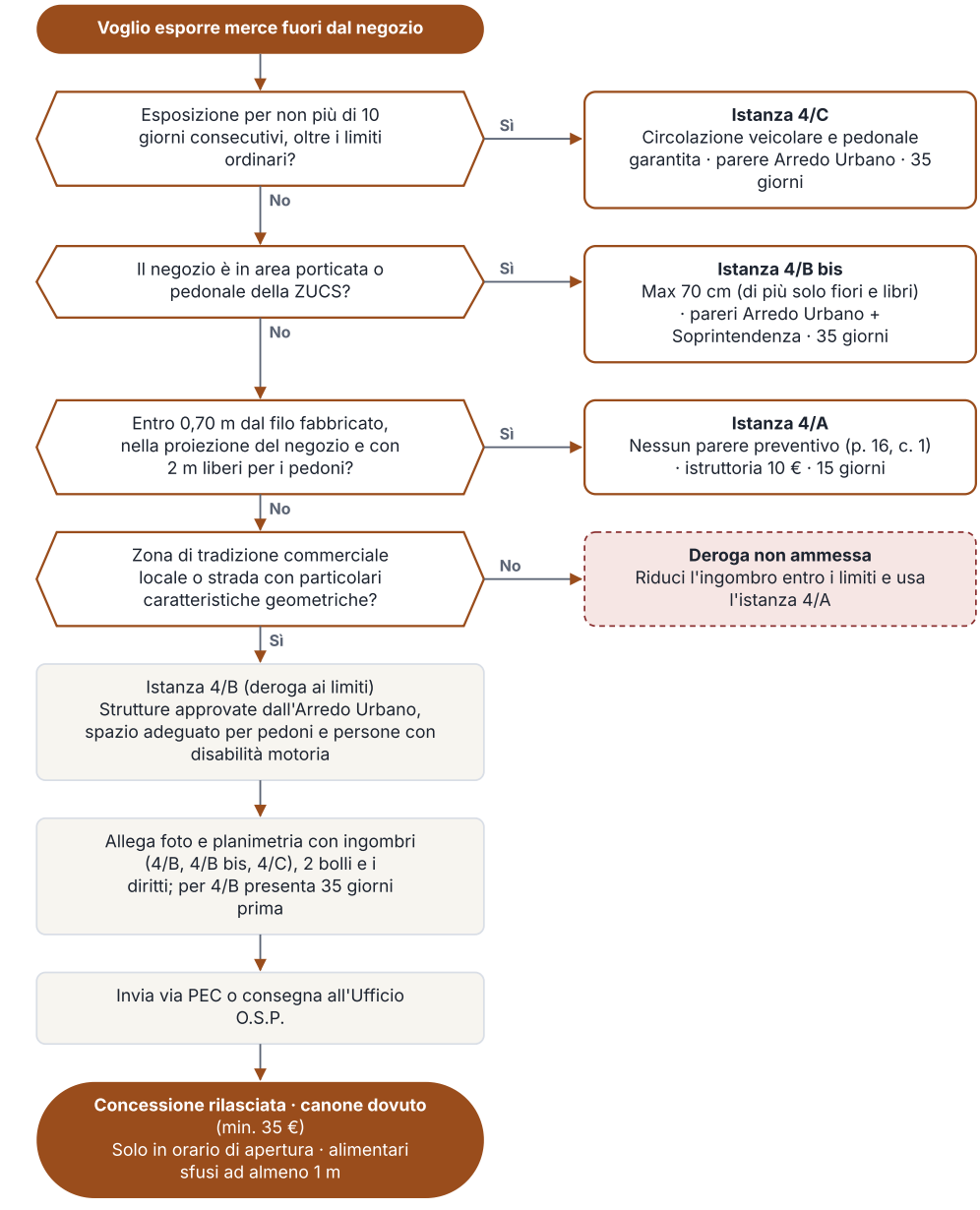
Voce	Importo / regola

Canone	**Dovuto**, commisurato a superficie occupata, durata e tariffa. La tariffa dipende dalla classificazione della strada e non può essere inferiore a **35,00 €** (allegato 2 del Regolamento n. 395).
Marche da bollo	2 da 16,00 € (una assolta in modo virtuale)
Diritti di istruttoria	10,00 € per 4/A · 30,00 € per 4/B, 4/B bis e 4/C
Diritti di esame, segreteria e permesso	1,81 €

3.7 Tempi del procedimento

15 giorni per 4/A · **35 giorni** per 4/B, 4/B bis e 4/C.

3.8 Il percorso in un diagramma



CASO 4

Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

Riservare uno spazio di sosta davanti all'attività, ad uso esclusivo dell'esercizio. Disciplina: **Allegato A, punto 7** del Regolamento n. 395. Pagina della modulistica.

4.1 Chi può fare domanda

I titolari di **officine di riparazione** e di **autoscuole**; per le autoscuole la riserva copre **al massimo due autoveicoli**. Il Regolamento (punto 7, comma 1) cita anche alberghi, autosaloni e altri soggetti che dimostrino la necessità: per alberghi e autosaloni vedi la pagina del Comune Riserve parcheggio per alberghi o autosaloni su suolo pubblico.

4.2 L'istanza

2

Riserva di parcheggio per attività commerciali e di servizio

Allegato A, punto 7 — Regolamento Comunale n. 395

- Lo spazio deve essere **immediatamente antistante** l'esercizio.
- Lunghezza massima **12 metri lineari**, superficie massima **25 m²**.
- Per le autoscuole: **massimo 2 autoveicoli**.
- Durata massima **un anno**, rinnovabile.

Istruttoria 10 € | 15 giorni

Scarica l'istanza: PDF DOC

4.3 Il testo del Regolamento

ALLEGATO A · 7 – RISERVE DI PARCHEGGIO PER ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI SERVIZIO

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole ed altri che ne dimostrino la necessità purché non siano in contrasto con il Codice della Strada e regolamenti comunali.

2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, di lunghezza non superiore a metri lineari dodici e di superficie non superiore a metri quadrati venticinque. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
4. Le riserve di parcheggio per alberghi possono estendersi fino alla lunghezza massima di metri lineari venti con una superficie massima di quaranta metri quadrati.
5. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

4.4 Documentazione da allegare

La scheda non indica documenti obbligatori: verifica quanto richiesto nel testo dell'istanza o chiedi conferma all'Ufficio O.S.P.

4.5 Prescrizioni e divieti

1. Spazio immediatamente antistante l'esercizio, lungo al massimo **12 m** e ampio al massimo **25 m²**.
2. L'area va **segnalata e identificata** a cura e spese del titolare, secondo le prescrizioni della concessione.
3. La riserva **non può essere concessa per l'attività di carrozziere**.
4. Per le **autoscuole** la riserva vale per **al massimo due autoveicoli**.
5. La riserva di parcheggio è **valida per il periodo di esercizio dell'attività** e determina **divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto**.

4.6 Costi

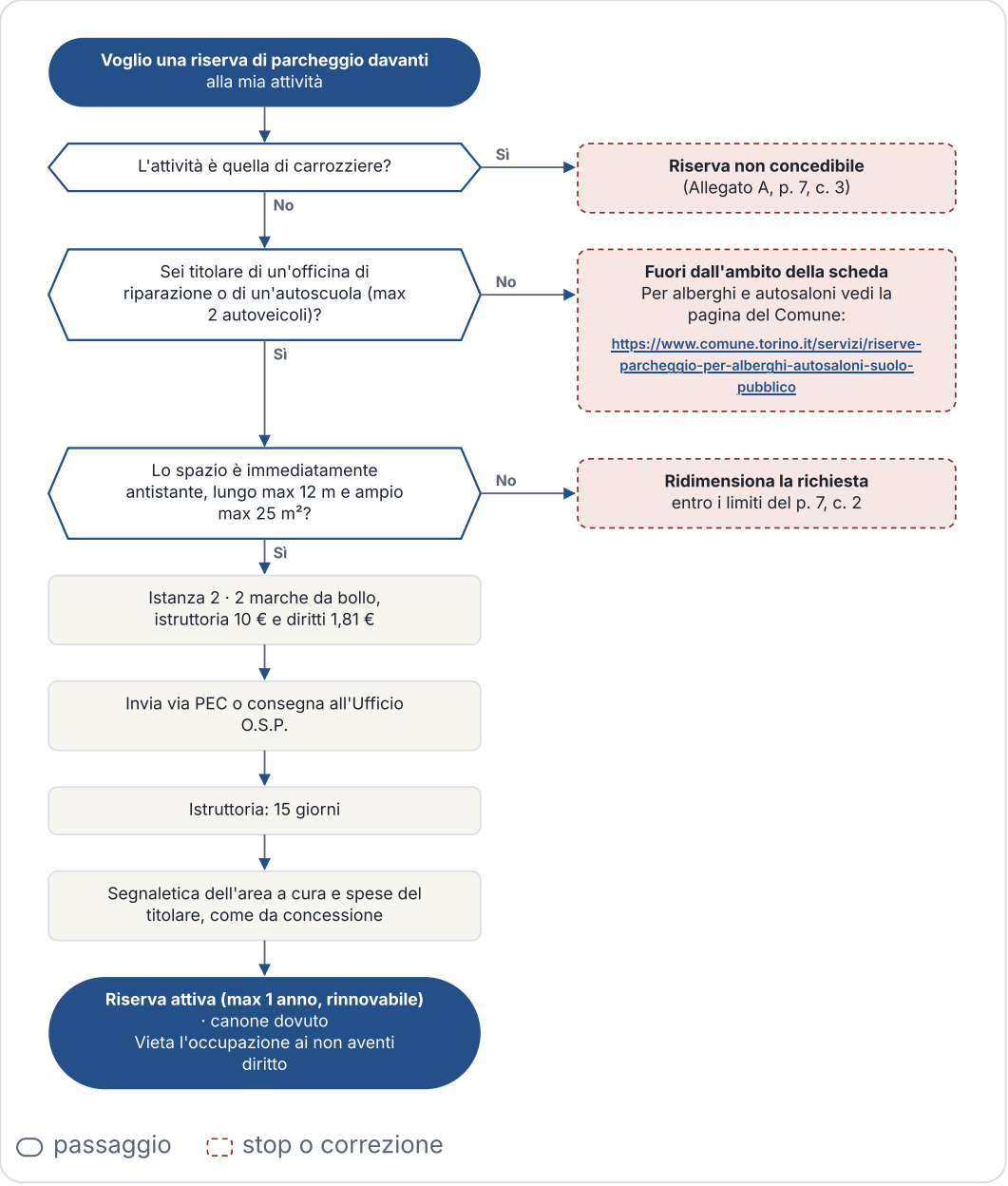
Voce	Importo / regola
Canone	**Dovuto**, commisurato a superficie occupata, durata e tariffa. La tariffa dipende dalla classificazione della strada.
Marche da bollo	2 da 16,00 € (una assolta in modo virtuale)
Diritti di istruttoria	10,00 €

Diritti di esame, segreteria e permesso	1,81 €

4.7 Tempi del procedimento

15 giorni.

4.8 Il percorso in un diagramma



Sintesi: come fare domanda, costi e tempi

Come fare domanda (uguale per tutti i casi)

1

Individua il tipo di occupazione e l'istanza corretta.

2

Scarica l'istanza dalla modulistica della Circoscrizione, oppure compilala online su MOOn; prepara documenti e marche da bollo.

3

Invia tramite PEC oppure presenta la domanda all'Ufficio O.S.P.; le istanze MOOn si inviano online.

4

Attendi l'esito nei tempi previsti; dove serve, il Comune acquisisce i pareri.

Posta Elettronica Certificata
Circoscrizione.IV@cert.comune.torino.it

Sportello
Circoscrizione IV – Ufficio O.S.P.
Via Servais n. 5 – 10146 Torino

Email per informazioni
ufficioosp_circ4@comune.torino.it

Orari di apertura al pubblico
Lunedì, martedì e giovedì: 9.00–12.00
Mercoledì: 9.00–12.00 e 14.00–15.30
Venerdì: chiuso

Telefono
011 – 01135441 / 01135443 / 01135438
La scheda sulla merce fuori negozio indica 01135444 al posto di 01135438; le pagine della modulistica indicano 011-01135441/4.

Quadro riepilogativo

Le spese fisse sommano marche da bollo (32,00 €), diritti di istruttoria, dove previsti, e diritti di esame, segreteria e permesso (1,81 €). Il canone, dove dovuto, si aggiunge a parte. Clicca sul codice per aprire l'istanza.

Istanza	Occupazione	Allegato A	Istruttoria	Spese fisse	Canone	Tempi
Rilascio	Passo carrabile — nuovo (MOOn)	p. 1	—	33,81 €	Dovuto	45 gg
Voltura	Passo carrabile — cambio titolare (MOOn)	p. 1	—	33,81 €	—	15 gg

1/B	Passo carrabile — sospensione	p. 1	—	—	—	1 g
Cessazione	Passo carrabile — cessazione (MOOn)	p. 1	—	—	—	1 g
1/E	Passo carrabile — duplicato	p. 1	—	33,81 €	—	15 gg
1/F	Passo carrabile — cambio amministratore	p. 1	—	—	—	1 g
Revisione	Passo carrabile — revisione canone permanente	p. 1, c. 4	—	—	—	—
3/A	Arredo — esercenti	p. 15, c. 1	30,00 €	63,81 €	Esente	25 gg
3/B	Arredo — privati	p. 15, c. 2	30,00 €	63,81 €	Esente	25 gg
3/C	Max 2 fioriere	p. 15, c. 5	10,00 €	43,81 €	Esente (≤ 0,50 m² ciascuna)	15 gg
4/A	Merce — regola generale	p. 16, c. 1	10,00 €	43,81 €	Dovuto (min. 35 €)	15 gg
4/B	Merce — deroga	p. 16, c. 4	30,00 €	63,81 €	Dovuto (min. 35 €)	35 gg
4/B bis	Merce — portici e ZUCS	p. 16, c. 5	30,00 €	63,81 €	Dovuto (min. 35 €)	35 gg
4/C	Merce — fino a 10 giorni	p. 16, c. 6	30,00 €	63,81 €	Dovuto (min. 35 €)	35 gg
2	Riserva di parcheggio	p. 7	10,00 €	43,81 €	Dovuto	15 gg

Pareri preventivi

Parere	Istanze	Silenzio
Corpo di Polizia Municipale	Rilascio di nuovo passo carrabile	—

Servizio Esercizio (autorizzazione preventiva)	Nuovo passo carrabile con scivolo	—
Settore Arredo Urbano	3/A, 3/B, 4/B, 4/B bis, 4/C	Si intende acquisito dopo 10 giorni per gli arredi (p. 15, c. 4) e dopo 20 giorni per la 4/B (p. 16, c. 4)
Soprintendenza (in presenza di vincoli)	3/A, 3/B, 4/B bis	—
Nessun parere	3/C, 4/A, 2	—

FAQ · Domande frequenti

Per tutti i procedimenti

D. Dove trovo le istanze da compilare?

R. Nella modulistica della Circoscrizione 4, sezione “Suolo pubblico”, in formato PDF e DOC. Per i passi carrabili, rilascio, voltura e cessazione si presentano online su MOOn, sezione «Istanze alle Circoscrizioni». In questo vademecum ogni istanza ha il proprio link diretto.

D. Come presento la domanda?

R. Tramite PEC a Circoscrizione.IV@cert.comune.torino.it, online su MOOn per le istanze sui passi carrabili previste lì, oppure all’Ufficio O.S.P. della Circoscrizione IV in Via Servais 5, 10146 Torino, negli orari di apertura (venerdì chiuso).

D. Quante marche da bollo servono?

R. Due da 16,00 €, di cui una assolta in modo virtuale, per tutte le istanze di arredo, merce fuori negozio e riserva di parcheggio. Per i passi carrabili servono solo per rilascio, voltura e duplicato (1/E).

D. Quanto pago in tutto per presentare la domanda?

R. 33,81 € per rilascio, voltura e duplicato dei passi carrabili; 43,81 € per le istanze con istruttoria da 10 € (3/C, 4/A, 2); 63,81 € per quelle da 30 € (3/A, 3/B, 4/B, 4/B bis, 4/C). Il canone, quando dovuto, è a parte.

D. Se l’ufficio che deve dare il parere non risponde?

R. Il parere si considera acquisito dopo 10 giorni dalla richiesta per gli elementi di arredo (p. 15, c. 4) e dopo 20 giorni per l’esposizione in deroga 4/B (p. 16, c. 4).

D. A chi chiedo informazioni?

R. All'Ufficio O.S.P. della Circoscrizione IV: email ufficioosp_circ4@comune.torino.it, telefono 011-01135441 e numeri collegati, nei giorni e orari di apertura.

Caso 1 · Passi carrabili

D. Che cos'è un passo carrabile?

R. Il manufatto, l'intervallo nel marciapiede o la modifica del piano stradale che facilita l'accesso dei veicoli a una proprietà privata (p. 1, c. 1).

D. Chi può chiedere l'autorizzazione?

R. Il proprietario e occupante dell'opera.

D. Come presento la domanda per un nuovo passo carrabile?

R. Online su MOOn, sezione «Istanze alle Circoscrizioni», con l'istanza di rilascio. Servono 2 marche da bollo da 16 € e i diritti di 1,81 €.

D. Serve un parere?

R. Sì: per i nuovi passi carrabili serve il parere preventivo del Corpo di Polizia Municipale.

D. Devo realizzare uno scivolo: cosa devo fare prima?

R. Chiedere l'autorizzazione al Servizio Esercizio, prima dell'istanza di rilascio. Vedi la pagina del Comune Autorizzazione relativa allo scivolo di un passo carraio.

D. Quanto tempo serve per ottenere l'autorizzazione?

R. 45 giorni per il rilascio, come prevede anche il Regolamento (p. 1, c. 3).

D. Ho comprato un immobile con un passo carrabile già autorizzato. Che cosa faccio?

R. Presenti online su MOOn l'istanza di voltura. Servono 2 marche da bollo e i diritti di 1,81 €; il procedimento dura 15 giorni.

D. Devo sospendere l'autorizzazione per un periodo, per esempio durante dei lavori?

R. Usa la comunicazione di sospensione, modulo 1/B. Il procedimento dura 1 giorno.

D. Non uso più il passo carrabile. Come chiudo l'autorizzazione?

R. Con la comunicazione di cessazione, online su MOOn. Il procedimento dura 1 giorno.

D. Ho perso l'autorizzazione. Posso averne una copia?

R. Sì, con l'istanza di duplicato, modulo 1/E: 2 marche da bollo, diritti di 1,81 € e 15 giorni di procedimento.

D. Il condominio ha cambiato amministratore. Devo comunicarlo?

R. Sì, con il modulo 1/F. Il procedimento dura 1 giorno.

D. L'immobile ha più proprietari, oppure presento la domanda per conto di altri?

R. Allega il modulo 1/D (Allegato A1 comproprietà/delega).

D. Come si calcola il canone?

R. La superficie è la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno, per 1 metro di profondità convenzionale (art. 10, c. 3). Si applica la tariffa della strada; il canone si può estinguere definitivamente pagando in una volta 20 annualità.

D. Posso chiedere di rivedere il canone del mio passo carrabile?

R. Sì, con l'istanza di revisione del canone COSAP permanente, da presentare come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000).

D. A che distanza da un incrocio può stare un passo carrabile?

R. Ad almeno 12 metri dalle intersezioni, e deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata (Reg. CdS, art. 46, c. 2). Per i passi già esistenti il Comune può autorizzare distanze inferiori se l'adeguamento è tecnicamente impossibile (c. 6).

D. Che cosa rischio se apro un passo carrabile senza autorizzazione?

R. Una sanzione da 173 a 694 €, con l'obbligo di ripristinare i luoghi a proprie spese, salvo che l'opera possa essere regolarizzata con un'autorizzazione successiva (CdS, art. 22, c. 11).

D. Chi non paga il canone?

R. Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e loro Consorzi ed Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, salvo che l'occupazione abbia rilevanza economica o commerciale.

D. Che cosa deve indicare il cartello?

R. È il segnale "passo carrabile" (fig. II.78), di 45 × 25 cm o 60 × 40 cm. In alto riporta l'ente che rilascia l'autorizzazione, in basso numero e anno del rilascio; senza queste indicazioni il divieto di sosta non è efficace (Reg. CdS, art. 120; Allegato A, p. 1, c. 3).

D. Il mio passo è “a raso”, senza gradino né listoni. Vale il divieto di sosta?

R. Solo se chiedi l’autorizzazione all’occupazione del suolo: per i passi a raso il divieto e il segnale sono subordinati alla richiesta (p. 1, c. 2).

Caso 2 · Elementi di arredo

D. Che cosa si intende per “elementi di arredo”?

R. Ad esempio vasi ornamentali, fioriere e portamenù (p. 15, c. 1).

D. Un residente vuole mettere delle fioriere per abbellire la sua via. Quale istanza usa?

R. L’istanza 3/B (p. 15, c. 2), riservata ai privati cittadini. La 3/C è pensata per le fioriere a lato dell’ingresso di attività commerciali.

D. Chi deve firmare la domanda?

R. Chi partecipa o è comunque interessato all’iniziativa (p. 15, c. 3): per esempio, più residenti o i condòmini coinvolti.

D. Con quanto anticipo devo presentare la domanda?

R. Almeno 25 giorni prima dell’occupazione (p. 15, c. 3), coerente con i 25 giorni del procedimento per 3/A e 3/B.

D. Per due fioriere davanti al negozio servono i pareri?

R. No, se sono collocate ai lati dell’ingresso e non superano 0,70 m² complessivi (p. 15, c. 5): si usa l’istanza 3/C, con istruttoria da 10 € e 15 giorni.

D. Devo pagare il canone?

R. No: le occupazioni con elementi di arredo sono esenti (art. 12, c. 1, lett. l). Per i vasi ornamentali l’esenzione vale fino a due, di non più di 0,50 m² ciascuno.

D. Posso stendere un tappeto davanti al locale?

R. No, salvo specifica concessione per festività o eventi eccezionali. Lo zerbino sulla soglia invece è sempre ammesso (p. 15, c. 6).

D. Che cosa allego alla domanda?

R. Per 3/A e 3/B: fotografie degli arredi e del fronte dell’esercizio e planimetria quotata dell’area.

Caso 3 · Merce fuori negozio

D. In quali casi non serve alcun parere?

R. Con l'istanza 4/A: fuori da portici e aree pedonali della ZUCS, entro 0,70 m dal filo fabbricato, nella proiezione del negozio e con 2 m liberi per i pedoni (p. 16, c. 1).

D. Un fioraio sotto i portici della ZUCS vuole esporre oltre i 70 cm. Quale istanza usa e quali pareri servono?

R. L'istanza 4/B bis (p. 16, c. 5): per fiori e libri sono ammesse dimensioni maggiori. Servono il parere del Settore Arredo Urbano e, se l'area è vincolata, quello della Soprintendenza.

D. Un fruttivendolo espone frutta sfusa su un banchetto alto 80 cm. È in regola?

R. No: i generi alimentari non confezionati devono stare ad almeno 1 metro dal suolo (p. 16, c. 2).

D. Posso lasciare espositori e cassette fuori di notte?

R. No: la concessione vale solo nell'orario di apertura e le strutture vanno ritirate alla chiusura (p. 16, c. 3).

D. Un negozio vuole esporre la merce per una settimana durante una festa di quartiere. Quale istanza e quanto tempo deve prevedere?

R. L'istanza 4/C (p. 16, c. 6), per periodi fino a 10 giorni consecutivi. Il procedimento dura 35 giorni, quindi la domanda va presentata con largo anticipo.

D. Con quanto anticipo presento una richiesta in deroga (4/B)?

R. Almeno 35 giorni prima (p. 16, c. 4). Le strutture devono essere approvate dall'Arredo Urbano.

D. Quanto costa il canone?

R. Dipende da superficie, durata e tariffa; la tariffa varia con la classificazione della strada e non è mai inferiore a 35,00 € (allegato 2 del Regolamento).

D. Che cosa allego alla domanda?

R. Per 4/B, 4/B bis e 4/C: fotografie delle strutture e del fronte del negozio e planimetria quotata con gli ingombri.

Caso 4 · Riserve di parcheggio

D. Chi può chiedere la riserva di parcheggio?

R. Secondo la scheda, i titolari di officine di riparazione e di autoscuole. Il Regolamento cita anche alberghi, autosaloni e altri che ne dimostrino la necessità (p. 7, c. 1): per alberghi e autosaloni c'è una procedura dedicata, descritta nella pagina del Comune Riserve parcheggio per alberghi o autosaloni su suolo pubblico.

D. Quanti veicoli può coprire la riserva di un'autoscuola?

R. Al massimo due autoveicoli, come indicato nella scheda tecnica.

D. Un carrozziere può ottenere la riserva?

R. No: la riserva è esclusa espressamente per l'attività di carrozziere (p. 7, c. 3).

D. Quanto può essere grande lo spazio riservato?

R. Immediatamente antistante l'esercizio, lungo al massimo 12 metri e ampio al massimo 25 m² (p. 7, c. 2). Per gli alberghi il Regolamento ammette fino a 20 metri e 40 m² (p. 7, c. 4).

D. Quanto dura la concessione?

R. Al massimo un anno, rinnovabile (p. 7, c. 2). La riserva vale comunque solo per il periodo di esercizio dell'attività (p. 7, c. 5).

D. Altri veicoli possono sostare nello spazio riservato?

R. No: la riserva determina il divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto (p. 7, c. 5).

D. Chi mette la segnaletica?

R. Il titolare della concessione, a sue spese, secondo le prescrizioni indicate nella concessione (p. 7, c. 2).

D. Quanto spende di spese fisse un'autoscuola?

R. 32,00 € di bolli + 10,00 € di istruttoria + 1,81 € = 43,81 €, più il canone calcolato secondo la classificazione della strada.

D. In quanto tempo ottengo la risposta?

R. Il procedimento dura 15 giorni.

Vademecum elaborato dalle schede tecniche esplicative dell’Ufficio O.S.P. della Circoscrizione IV di Torino, dalla modulistica pubblicata sul sito della Circoscrizione e dal testo del Regolamento Comunale n. 395 (Allegato A, punti 1, 7, 15 e 16; art. 10, c. 3), dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione nel testo vigente su Normattiva. Ha finalità informative: per la presentazione delle domande fanno fede il Regolamento, le istanze in vigore e le indicazioni dell’ufficio.